

## **TI\_GERICHTE 12.2002.91 vom 20. Dezember 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-12-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2002.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.91)

FR: TI\_GERICHTE 12.2002.91 du 20 décembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 12.2002.91 del 20 dicembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.2002 12.2002.91

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2002.91 Lugano 20 dicembre 2002/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Rusca segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. inc. no. OA.2001.00171 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 14 marzo 2001 da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ entrambi rappr. dallo studio legale \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ rappr. dall' avv. \_\_\_\_\_ con la quale è chiesta la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 16'718.15 oltre interessi al 5% dal 18 settembre 2000 in materia di responsabilità degli enti pubblici che il Segretario Assessore, con decisione 4 aprile 2002, ha respinto "per incompetenza giurisdizionale". Ed ora sull'appello 29 aprile 2002 degli attori che chiedono, in riforma del giudizio impugnato, che sia riconosciuta la competenza giurisdizionale del Pretore a giudicare della domanda di petizione mentre la controparte, con osservazioni 11 febbraio 2002, postula la reiezione dell'appello. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa Considerato in fatto ed in diritto che gli attori hanno convenuto il Comune di \_\_\_\_\_ per ottenere il risarcimento delle spese che hanno affrontato per l'organizzazione di una disco-festa da tenersi al \_\_\_\_\_ a di \_\_\_\_\_ la cui utilizzazione è stata, in un primo tempo, concessa dal Comune con formale autorizzazione municipale e, in seguito, revocata; che hanno invocato la responsabilità del Comune sulla base della L sulla responsabilità degli enti pubblici; che il primo giudice ha respinto la petizione dichiarandosi incompetente a decidere; che l'art. 22 L sulla responsabilità degli enti pubblici (marginale "competenza giudiziaria") prevede che "per le azioni contro l'ente pubblico è competente il giudice civile ordinario, che applica il Codice di procedura civile", dove, per giudice civile ordinario, si intende il Giudice di pace o il Pretore a dipendenza delle competenze per valore ( Scolari , Diritto amministrativo, n. 1313); che la decisione del primo giudice di ritenersi incompetente, nella cui motivazione si ritrovano argomentazioni che avrebbero eventualmente potuto condurre alla reiezione della petizione nel merito, è quindi manifestamente errata poiché contraria ad una chiara e incontestata disposizione positiva di legge; che, di conseguenza, la decisione di prima istanza che si è chinata unicamente sul problema della competenza, eccitata dalla parte convenuta, deve essere riformata nel senso che la stessa eccezione deve essere respinta e l'incarto ritornato al primo giudice perché affronti il merito della controversia; che le spese e le ripetibili di prima sede, dovendosi ancora giudicare sul merito, non sono assegnate mentre quelle d'appello sono a carico del

convenuto che ha insistito per la conferma del giudizio qui riformato; Per i quali motivi visto l'art. 22 L sulla responsabilità degli enti pubblici e, per le spese, la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 29 aprile 2002 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è accolto e di conseguenza la decisione 4 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è così riformata: 1. L'eccezione di incompetenza giurisdizionale del Pretore è respinta. 2. Non si prelevano tasse o spese. 2. La tassa di giustizia (Fr. 300.-) e le spese (Fr. 50.-) della procedura d'appello, già anticipati dagli appellanti, sono a carico del Comune di \_\_\_\_\_ che verserà alla controparte Fr. 500.- per ripetibili. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.